



COMMENTO

Cassazione e limiti Iva

In due recentissime sentenze, la n. 4151 e la n. 4157, depositate lo scorso 18 febbraio, la Cassazione ha avuto modo di stabilire nuovamente che siano da disapplicare le penalizzazioni in tema di Iva rivenienti dal regime della disciplina delle società di comodo.

Queste decisioni si basano sull'interpretazione della Corte di Giustizia UE nella causa C-341/22, secondo cui il diritto alla detrazione IVA non può essere negato solo in base alla bassa entità delle operazioni effettuate.

La normativa italiana (art. 30 L. 724/94) prevede restrizioni per le società considerate non operative, come il divieto di compensazione e rimborso dell'IVA. Tuttavia, la Corte UE ha stabilito che tali limitazioni violano la direttiva 2006/112/CE, perché il diritto alla detrazione non può dipendere dal superamento di soglie minime di operazioni.

Resta il problema pratico di come le società possano recuperare i crediti IVA che ora divengono validati.

Una soluzione che potrebbe essere percorribile è quella dell'utilizzo dello strumento della dichiarazione integrativa (art. 8 comma 6-bis DPR 322/98), modificando il codice indicato nel quadro VA della dichiarazione IVA originaria, il numero "4", sostituendolo con il numero "3" per permettere il riconoscimento del credito.

Il tema è che, in presenza di un credito contemporaneamente all'impiego del codice 4, le istruzioni al modello recano il divieto sia del suo rimborso che della detrazione o compensazione e non è consentito neppure un suo apporto nell'ambito di un consolidato fiscale.

Si tratterebbe di una fattispecie in cui tale credito risulta perso in via definitiva, come stabilito all'art. 30, comma 4, della Legge 724/94 sopracitato, fattispecie che ha ricevuto la disapprovazione dei giudici comunitari.